



Camera di Commercio
Mantova

GTS

Gruppo Territoriale di Lavoro

SUAP Semplificatori

24 ottobre 2024

Le attività artigianali semplificate

DL 19/2024



Modifiche
al D.lgs
222/16
(Madia)

Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle **attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II** allegate al presente decreto **non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione**. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.

Art. 6 (Disposizioni finali):

2-bis. **Le regioni** e gli enti locali **si adeguano** alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto **entro il 31 dicembre 2024**, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Il recepimento lombardo

Dds 11298 del 23/07/2024



Regione Lombardia

Il decreto regionale chiarisce che **la semplificazione non si applica a:**

- alle imprese che svolgono **attività non ricomprese** nell'elenco di cui alle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. n. 19/2024;
- alle imprese che **non sono in possesso del requisito di impresa artigiana** come previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale requisito è verificabile sulla visura camerale, con annotazione della qualifica di impresa artigiana nella relativa sezione speciale, **ovvero dalla richiesta di annotazione al Registro delle Imprese contestuale all'avvio dell'attività**, purché ad essa faccia seguito l'annotazione;
- alle imprese che, a seconda delle caratteristiche dell'attività svolta e delle attrezzature utilizzate in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'attività produttiva, sono assoggettate a **specifici regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore**



- ✔ Sono artigiano?
- ✔ Svolgo una delle attività indicate nelle tabelle B1 e B2?
- ✔ Le caratteristiche della mia attività non richiedono altri adempimenti?

**Non
presento
nulla al
SUAP**



Casi particolari

Dds 11298 del 23/07/2024



Regione Lombardia

L'attività semplificata è soggetta ad altri adempimenti

Il titolare dell'impresa effettua una auto valutazione delle caratteristiche oggettive dell'attività esercitata:

- quanti dipendenti ho?
- utilizzo acque e produco emissioni?
- di quale tipo e in quale quantità?
- sono nell'ambito alimentare?....

In base a questo presenta gli eventuali adempimenti ambientali, di salute e sicurezza

La qualifica artigiana non viene riconosciuta

Se l'impresa ha dichiarato l'avvio dell'attività senza SCIA e dall'esito dell'istruttoria camerale non viene riconosciuta la qualifica artigiana, l'impresa dovrà ripresentare la Comunicazione Unica completa degli adempimenti SUAP ai fini dell'avvio legittimo dell'attività (la data di avvio dell'attività coinciderà con la presentazione della Scia contestuale)

Gastronomo, Rosticciere, Friggitore, Gelatiere, Pasticciere, Pizzaiolo

- Sono sempre tenuti a presentare contestualmente all'avvio dell'attività la notifica sanitaria
- Se effettua il consumo sul posto deve presentare la comunicazione prevista dalla LR 8/2009

Variazioni e subentri

Se l'impresa, variata o subingredita, continua ad avere i requisiti artigiani e svolge la medesima attività semplificata, non è tenuta a presentare la Scia (salvi eventuali adempimenti ambientali, di salute e di sicurezza)

Perdita dei requisiti artigiani dopo aver iniziato l'attività

L'impresa continua a svolgere l'attività senza dover presentare la Scia

Ulteriore semplificazioni

Dds 11298 del 23/07/2024



Regione Lombardia

Estensione della semplificazione alle attività svolte presso terzi

Estensione delle semplificazioni di cui al DL 19/24, alle imprese che svolgono **esclusivamente presso i committenti e senza sede operativa, anche in assenza della qualifica artigiana**, le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II, ad eccezione delle attività n. 26, 27, 36 e 37 (n.d.r. quelle alimentari)

Estensione della semplificazione ad altri Codici Ateco

Poiché il decreto regionale riporta: «Considerato, che il predetto art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 individua **specifiche attività artigiane, puntualmente elencate** nelle sopracitate tabelle B.I e B.II...».

Se ne deduce che **l'elenco dei codici Ateco riferiti alle attività semplificate, non è da considerare tassativo**. Pertanto sono ammesse attività riconducibili a quelle inserite in tabella anche se con Ateco differenti (es: 25.12.2 Fabbricazione strutture metalliche può essere ricondotto all'attività di Serramentista, produttore di casseforti – 14.19.29 confezione di abbigliamento sportivo e altri indumenti particolari va ricondotto all'attività di Sarto/Modista/Modellista – 16.24 produzione di imballaggi in legno all'attività di Falegname)

Procedure concordate tra le CCIAA lombarde

Tenuto conto del fatto che la norma di semplificazione è già **in vigore dal 30/07/2024** (data di pubblicazione del Dds sul BURL), fermo il periodo transitorio sino al 31/12/2024 entro il quale tutti i portali SUAP dovranno essere adeguati, i Registri Imprese gestiranno le ComUniche ricevute, a seconda dei casi, nel seguente modo:

PER TUTTE si verificherà se l'attività dichiarata rientra tra quelle elencate nelle [tabelle B.I e B.II](#) allegate al D.L. 19/24 e in caso affermativo

Avvio attività semplificata senza Scia

Il Registro Imprese procede con l'istruttoria, verificando il possesso dei requisiti artigiani ed evade la pratica certificando l'attività.

Avvio attività semplificata alimentare

Il Registro Imprese verificherà la contestuale presentazione della notifica sanitaria (non di altri eventuali procedimenti correlati dovuti).

N.B. Fino all'adeguamento del portale verrà presentata con la scia

Procedure concordate tra le CCIAA lombarde

Avvio attività semplificata soggetta ad adempimenti correlati

Il Registro Imprese procede con l'istruttoria di propria competenza senza accertare l'avvenuta presentazione/perfezionamento, tramite il SUAP, di eventuali adempimenti dovuti di matrice ambientale, prevenzione incendi, sicurezza, ecc...

Avvio attività semplificata con Scia, anche se non dovuta

Il Registro Imprese procede con l'istruttoria effettuando i **consueti controlli** sulla scia allegata (coincidenza dell'indirizzo e dell'attività dichiarati) ma **non inserisce in visura gli estremi della scia allegata.**

Mancato riconoscimento della qualifica artigiana

Il Registro Imprese gestirà le richieste di iscrizione nell'apposita sezione artigiana osservando i seguenti casi:

Costituzione Impresa individuale con attività semplificata senza Scia

se all'esito della propria istruttoria non riconosce la qualifica artigiana, rifiuta parzialmente la pratica e **iscrive l'impresa inattiva** invitandola alla presentazione della CU per l'avvio dell'attività con la SCIA contestuale

Impresa individuale o società già iscritta che avvia l'attività semplificata senza scia

se all'esito della propria istruttoria non riconosce la qualifica artigiana, **rifiuta la pratica** invitando l'impresa alla presentazione della CU per l'avvio dell'attività con la SCIA contestuale

Impresa individuale o società per attività esercitata presso terzi senza scia

se all'esito della propria istruttoria non riconosce la qualifica artigiana, rifiuta parzialmente la pratica e **iscrive l'impresa attiva** con la specifica in visura che l'attività è svolta **presso terzi**



Ricezione di una Scia non dovuta

SUAP

Se il SUAP riceve una **Scia** per l'avvio di un'attività artigiana semplificata e pertanto **non dovuta**, può:

!! SONDAGGIO

Cosa fareste voi?

RISULTATO

Opzioni	Risposte ▾
Annulli la pratica dichiarandola irricevibile in quanto non conforme al procedimento amministrativo previsto per l'attività	9/28 (32%)
La accetti ed effettui le consuete istruttorie	11/28 (39%)
La chiudi direttamente positivamente senza effettuare l'istruttoria	8/28 (29%)

Verificarla e **chiuderla positivamente**

Dichiararla **irricevibile** in quanto non conforme al procedimento amministrativo previsto per l'attività

In questo caso il RI non gestirà l'esito negativo lasciando l'attività in visura

Considerato che ora, per alcune attività produttive artigiane non verrà più presentata una Scia al Comune, le verifiche riguardo la compatibilità urbanistica, la destinazione d'uso dei locali e/o il rispetto dei regolamenti comunali di igiene e sanità potranno essere effettuati con il controllo sul posto.



Il Comune ha la possibilità di consultare gli elenchi della [Movimentazione mensile del Registro delle Imprese \(MAD\)](#) pubblicati sul sito camerale e suddivisi tra:

- Iscrizioni
- Modifiche
- Cancellazioni

I documenti sono in pdf e ordinati per Comune.

30) **Prov:** MN **Sezioni RI:** P - A
Data iscrizione RI: 10/09/2024
N.REA: 276352 **F.G.:** DI
Ditta: CONFEZIONE DI CHEN JIAGENG
C.fiscale: CHNJNG84B25Z210H **Partita IVA:** 02738220207
Telefono: 0376/536918
Indirizzo: VIA DELL'INDUSTRIA 27/M
Comune: 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - MN **Data dom./accert.:** 09/09/2024
Data inizio attività: 09/09/2024
Attività: SARTORIA E CONFEZIONE SU MISURA DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO.
C. Attività: 14.13.2 I / 14.13.2 A
Capitale Sociale: 3.000,00
Valuta capitale sociale: EURO
1) pers.: CHEN JIAGENG, TITOLARE FIRMATARIO
Data denuncia (M) 11/09/2024 D'ufficio - INSERIMENTO CODICE ATECO AGGIORNAMENTO D'UFFICIO DA FONTE AGENZIA DELLE ENTRATE con Protocollo 46178/2024 VALORI INSERITI (Classificazione ATECO 2007 - 2022): 14.13.2 Prevalente presso SEDE 14.13.2 Primario presso SEDE